



**ELEZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO IN SENO AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (Quadriennio 2024 - 2028)**

In ottemperanza all'invito del Rettore prot. 269431 del 12.07.2024,

IL DIRETTORE

avvisa che sono indette le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, per il quadriennio 2024- 2028.

Le elezioni avranno luogo il giorno **26 SETTEMBRE 2024** dalle ore **9.00** alle ore **12.00** nell'apposito seggio costituito dalla Commissione elettorale designata dal Direttore, presso l'**Aula G** sita in via **S. Sofia, 100 - Catania**. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, verrà trasmesso agli interessati almeno 10 gg. prima delle elezioni e affisso all'albo di Ateneo e di Dipartimento.

La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto, si riporta qui di seguito l'estratto del vigente Regolamento elettorale di Ateneo, unitamente all'elettorato attivo e passivo, valido alla data della presente indizione:

Capo B ter – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di dipartimento

Articolo 50 duodecies – Elettorato attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico- amministrativo in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Ha diritto all'elettorato passivo tutto il personale tecnico-amministrativo, in servizio presso ciascun dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 50 terdecies – Operazioni di voto

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno ai Consigli dei dipartimenti sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento, con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predispone le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 20 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo viene comunicato agli stessi, a cura del direttore del dipartimento, anche attraverso posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
4. È compito del direttore del dipartimento:
 - a) convocare gli aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni, anche attraverso posta elettronica;
 - b) organizzare la Commissione elettorale, designando un docente che la preside e due componenti della stessa tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, per lo svolgimento delle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione del risultato elettorale.
5. È compito della Commissione elettorale assumere ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

Articolo 50 quaterdecies – Individuazione degli eletti

1. Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria finale. **RISULTERÀ ELETTO UN NUMERO DI RAPPRESENTANTI PARI AD UN QUINTO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO**, alla data di indizione delle elezioni, con l'arrotondamento all'unità superiore e secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria finale.
2. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, chi ha maggiore anzianità anagrafica.
3. Il presidente della commissione proclamerà il risultato elettorale e provvederà a darne comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.
4. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 50 quindicies – Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Catania, 13 settembre 2024



Il Direttore
Prof. Mario D'Amico